

COMUNE DI MONTEVARCHI – *Provincia di Arezzo*

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.507/1993 e s.m.i.

Aprile 2019

INDICE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Obiettivi
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Zonizzazione del centro abitato
- Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Dimensionamento
- Art. 6 Limitazioni, divieti e norme di rispetto

CAPO II. PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 7 Tipologia degli impianti consentiti per la *Pubblica Affissione*
- Art. 8 *Pubblica Affissione* di manifesti istituzionali
- Art. 9 *Pubblica Affissione* di manifesti sociali o privi di rilevanza commerciale
- Art. 10 *Pubblica Affissione* di manifesti politici nel centro storico
- Art. 11 *Pubblica Affissione* di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro
- Art. 12 *Pubblica Affissione* di natura commerciale

CAPO III. AFFISSIONI DIRETTE

- Art. 13 Tipologia degli impianti consentiti per l'*Affissione diretta*
- Art. 14 *Affissione diretta* dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale
- Art. 15 *Affissione diretta* dei privati su impianti privati su suolo pubblico
- Art. 16 *Affissione diretta* di manifesti funebri

CAPO IV. PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE

- Art. 17 Tipologie degli impianti consentiti per la *Pubblicità esterna permanente*
- Art. 18 Installazione di impianti privati di *Pubblicità esterna permanente* su suolo pubblico

CAPO V. PUBBLICITÀ ESTERNA TEMPORANEA

- Art. 19 Tipologie degli impianti consentiti per la *Pubblicità esterna temporanea*
- Art. 20 Installazione di *gonfaloni* su impianti pubblici e di *locandine* su suolo pubblico

CAPO VI. NORME FINALI

- Art. 21 Entrata in vigore
- Art. 22 Norme transitorie

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi

1.1. Obiettivo principale del **Piano Generale degli Impianti Pubblicitari** (d'ora in avanti denominato **Piano**), in applicazione dell'art.8 del **Regolamento per la disciplina degli Impianti Pubblicitari** approvato con Del.C.C..... del (d'ora in avanti denominato **Regolamento**) è regolamentare la distribuzione degli impianti per la pubblicità all'interno del centro abitato al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

1.2. Il **Piano**, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

Art. 2 Ambito di applicazione

2.1. Il **Piano** prende atto della delimitazione dei **centri abitati** e disciplina, **all'interno** di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati, mediante l'individuazione delle deroghe al D.Lgs.285/1992 e s.m.i. **Codice della Strada (art.23)**.

2.2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti **fuori dai centri abitati** sono regolamentati dal D.P.R.495/92 e s.m.i. **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**.

Art. 3 Zonizzazione del centro abitato

3.1. Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie. Queste sono:

- A. Zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato:
 - 1 Centro storico;
 - 2 Zona a carattere prevalentemente residenziale;
 - 3 Zona a carattere commerciale/industriale/sportivo
- B. Zone esterne ai centri abitati

3.2. Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata "Zonizzazione del territorio comunale", parte integrante del Piano.

3.3.1. **Zona A1a: Centro Storico** identificato nel Regolamento Urbanistico come Tessuto T1 "Il tessuto di impianto medievale"; in tale zona si opera secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale. Potranno essere inseriti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano i quali dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata eventualmente delineata con piani di arredo urbano appositamente studiati per la città.

3.3.2. **Zona A1b: Zona a carattere prevalentemente residenziale limitrofa al centro storico**; in questa zona l'obiettivo è quello di limitare e regolare l'inserimento della pubblicità, anche mediante la redazione di piani particolareggiati.

3.4. **Zona A2: Zona a carattere prevalentemente residenziale**; in questa zona l'obiettivo è quello di limitare e regolare l'inserimento della pubblicità, anche mediante la redazione di piani particolareggiati.

3.5. **Zona A3: Zona comprendente la restante parte della città, caratterizzata da aree a prevalente destinazione commerciale – artigianale – industriale e comprensiva delle aree sportive**; in questa zona l'obiettivo è quello di regolare l'inserimento della pubblicità, anche mediante la redazione di piani particolareggiati.

3.6. **Zona B**: È la parte di territorio comunale posto esternamente alle delimitazioni dei centri abitati come definito dal precedente articolo del presente capo. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati come previsto D.P.R.495/92 e s.m.i. **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**.

Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari

4.1. Ai fini del **Piano**, gli impianti pubblicitari vengono classificati in **Permanenti e Temporanei**.

4.2. Gli **Impianti pubblicitari Permanenti** o fissi, costituiti da manufatti mono o bifacciali **saldamente ancorati a terra o a muro**, siano essi pubblici o privati, sono:

- **Affissionali**: vetrina; stendardo; poster affissionale; tabella affissionale;
- **Pubblicitari**: cartello stradale; preinsegna; cartello; pensilina di attesa bus; transenna

parapedonale; orologio; quadro toponomastico abbinato a planimetria urbana; totem;

4.3. Gli **Impianti pubblicitari Temporanei**, costituiti da manufatti mono o bifacciali **posati/ appesi provvisoriamente sul suolo pubblico per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi**, sono:

- **Pubblicitari:** *striscione; locandina; gonfalone;*

Art. 5 Dimensionamento

5.1. All'interno del territorio comunale il **Piano** stabilisce una *superficie massima ammissibile*.

5.2. Per la **Pubblica Affissione** e l'**Affissione diretta dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale** la *superficie massima ammissibile* è pari a **mq 1530**, così ripartita:

- **15% (mq 229,5)** per le **Pubbliche Affissioni di natura istituzionale, sociale** e comunque priva di rilevanza economica;
- **50% (mq 765)** per le **Pubbliche Affissioni di natura commerciale;**
- **35% (mq 535,5)** destinata alla **Affissione di natura commerciale (Affissione Diretta)** effettuata direttamente *sugli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale*.

5.3. Per la **Pubblicità esterna permanente** e l'**Affissione diretta dei privati su impianti privati (su suolo pubblico)** la *superficie massima ammissibile* è pari ad un massimo di **mq 812**. Sono escluse dalla quantità suddetta le **Preinsegne (Pubblicità esterna permanente)**.

5.4. **È vietato installare nuovi impianti su suolo privato.**

5.5. Inoltre non rientrano nelle quantità sopra definite ammissibili dal presente **Piano**: la **Pubblicità esterna temporanea (Striscioni, Locandine, Gonfaloni)**, i manufatti per la comunicazione/informazione culturale, turistica ed istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi, le insegne di esercizio.

Art. 6 Limitazioni, divieti e norme di rispetto

6.1. Nella messa in opera degli impianti pubblicitari, oltre a quanto contenuto nel *Codice della strada* (art.23 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i.) e nel *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* (D.P.R.495/92 e s.m.i.), devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- **è vietato utilizzare alberi** come supporti pubblicitari;
- **è vietato utilizzare il muro di cinta dei cimiteri** come supporti pubblicitari;
- **è vietata l'affissione** di manifesti, volantini ed altri tipi di messaggi **fuori degli spazi a ciò destinati;**
- **è vietato stracciare**, coprire, imbrattare o in ogni modo deteriorare i manifesti, avvisi, ed altri tipi di messaggi affissi per ordine o concessione dell'Amministrazione Comunale;
- **altezza minima da terra ml 2,20 se sovrastanti percorsi pedonali ciclabili.**

6.2. Nella messa in opera degli impianti pubblicitari, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'art 23, co.1 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i., le **distanze da osservare** nell'ubicazione degli impianti all'interno del centro abitato e nelle strade extraurbane (per le quali è imposto, in considerazione di particolari situazioni non a carattere transitorio, un limite di velocità non superiore a 50 km/h) sono quelle previste dall'art.51 del D.P.R.495/1992 e s.m.i.. Per ogni impianto per cui venga richiesta l'autorizzazione all'installazione, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di verificare che il manufatto non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione, al fine di garantire l'osservanza di quanto previsto dall'art.23, co.1 del D.Lgs.285/1992 e s.m.i.. Il posizionamento di impianti pubblicitari in deroga alle norme relative alle distanze minime può essere autorizzato previo esame da parte della Giunta Comunale di progetti, nel rispetto delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale, del decoro urbano, della sostenibilità e compatibilità degli impianti stessi con l'identità architettonica e paesaggistica.

6.3. Nelle aree individuate dal Regolamento Urbanistico come *Tessuto T1 "Il tessuto di impianto medievale"*, le caratteristiche delle **insegne d'esercizio** sono regolate dalle specifiche norme del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio.

6.4. La pubblicità mediante autocarri e rimorchi ad uso speciale (es: **vele**), **quando non sono in movimento**, deve rispettare:

- le norme in materia di distanza e dimensioni previste per i cartelli stradali essendo ad essi assimilabili;
- la sosta senza limitazioni di orario solo nelle seguenti localizzazioni: Piazzale Matteotti; Piazzale S. Allende; Loc. Case al Piano (Levane zona Stadio); Piazza Salvo D'Acquisto (Levane) ad esclusione del martedì o del giorno in cui si svolge il mercato settimanale;
- la sosta con il limite massimo di due ore in tutte le altre zone previa esposizione dell'indicazione dell'orario di inizio della sosta.

CAPO II. PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 7 Tipologia degli impianti consentiti per la *Pubblica Affissione*

7.1. Gli impianti destinati a supportare le *Pubbliche Affissioni* sono di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- **Vetrina:** Elemento mono-bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad una tabella murale o a standardo, caratterizzato dalla presenza di apertura in vetro (bacheca). Finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali o sociali, mediante l'inserimento di manifesti o locandine all'interno;
- **Standardo:** Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi effettuati direttamente tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei;
- **Tabella affissionale:** Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi effettuati direttamente tramite sovrapposizione di elementi cartacei quali manifesti;
- **Poster affissionale:** Elemento mono o bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad uno standardo, caratterizzato dal grande formato (tipo 600x300; 400x400, ecc.), vincolato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei.

7.2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i seguenti parametri:

- la **Vetrina** è ammessa in tutte le zone con due formati tipo: 70x100 e 140x100 sia in orizzontale che in verticale e può essere installata in concentrazioni di impianti dello stesso tipo. Non deve essere luminoso;
- lo **Standardo** è ammesso in tutte le zone con un formato tipo: 140x200 sia in orizzontale che in verticale e può essere installato in concentrazioni di impianti dello stesso tipo, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Affissione Diretta. Non deve essere luminoso;
- la **Tabella affissionale** è ammessa in tutte le zone con un formato tipo: 140x200 sia in orizzontale che in verticale e può essere installata in concentrazioni di impianti dello stesso tipo, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Affissione Diretta. Non deve essere luminoso;
- il **Poster affissionale** è ammesso in tutte le zone ad eccezione della zona A1a con un formato tipo: 600x300 solo in orizzontale e può essere installato in concentrazioni di impianti dello stesso tipo, anche in associazione con impianti di Affissione Diretta. Non deve essere luminoso.

Art. 8 *Pubblica Affissione di manifesti istituzionali*

8.1. Rientrano in questa fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari* e per l'applicazione dell'imposta di cui al *Regolamento sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto della pubblica affissione*.

8.2. I suddetti impianti devono avere una targhetta con l'indicazione: "**Comune di Montevarchi – Pubblica Affissione Istituzionale**" con il numero di individuazione dell'impianto.

8.3. L'espletamento materiale del servizio di affissione, qualora se ne ravvisi la convenienza in tempi organizzativi ed economici, potrà essere affidato a terzi, previa procedura di evidenza pubblica.

Art. 9 *Pubblica Affissione di manifesti sociali o privi di rilevanza commerciale*

9.1. Rientrano in questa fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari* e per l'applicazione dell'imposta di cui al *Regolamento sulla disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto della pubblica affissione*.

9.2. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione. Su ogni manifesto è ammesso uno spazio massimo di cmq 300, da riservarsi all'apposizione dei marchi degli eventuali sponsor.

9.3. I suddetti impianti devono avere una targhetta con l'indicazione: "**Comune di Montevarchi – Pubblica**

Affissione Istituzionale” con il numero di individuazione dell’impianto.

9.4. L’espletamento materiale del servizio di affissione, qualora se ne ravvisi la convenienza in tempi organizzativi ed economici, potrà essere affidato a terzi, previa procedura di evidenza pubblica.

Art. 10 Pubblica Affissione di manifesti politici nel centro storico

10.1. L’affissione di manifesti politici nel centro storico (A1a) è consentita in *vetrine (bacheche)* da installarsi a cura dell’Amministrazione comunale. La concessione degli spazi di cui sopra è direttamente autorizzata dal Sindaco. Tale autorizzazione avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovabile.

10.2. E’ consentito installare nel centro storico del capoluogo n.1 insegna per ciascuna forza politica presente nel Comune di Montevarchi, presso la sede del partito o in altra localizzazione scelta dal partito stesso previa autorizzazione della proprietà dell’immobile su cui avverrà l’affissione ed il rilascio dell’autorizzazione da parte del Sindaco. Tali bacheche dovranno essere realizzate con materiali idonei ad un corretto inserimento ambientale (ferro e vetro).

Art. 11 Pubblica Affissione di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro

11.1. L’affissione di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro è consentita in *vetrine (bacheche)* da installarsi a cura delle associazioni medesime presso la sede dell’associazione o in altro luogo da concordare con l’Amministrazione comunale. Nei centri storici tali bacheche dovranno essere realizzate con materiali idonei ad un corretto inserimento ambientale (ferro e vetro).

Art. 12 Pubblica Affissione di natura commerciale

12.1. Rientrano in questa fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari* e per l’applicazione dell’imposta di cui al *Regolamento sulla disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del diritto della pubblica affissione*.

12.2. I suddetti impianti devono avere una targhetta con l’indicazione: **“Comune di Montevarchi – Pubblica Affissione Commerciale”** con il numero di individuazione dell’impianto.

12.3. L’espletamento materiale del servizio di affissione, qualora se ne ravvisi la convenienza in tempi organizzativi ed economici, potrà essere affidato a terzi, previa procedura di evidenza pubblica.

CAPO III. AFFISSIONI DIRETTE

Art. 13 Tipologia degli impianti di Affissione diretta

13.1. Gli impianti destinati a supportare le *Affissioni dirette* sono di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- **Vetrina:** Elemento mono-bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad una tabella murale o a stendardo, caratterizzato dalla presenza di apertura in vetro (bachecha). Finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali o sociali, mediante l’inserimento di manifesti o locandine all’interno;
- **Stendardo:** Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi effettuati direttamente tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei;
- **Tabella affissionale:** Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi effettuati direttamente tramite sovrapposizione di elementi cartacei quali manifesti;
- **Poster affissionale:** Elemento mono o bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad uno stendardo, caratterizzato dal grande formato (tipo 600x300; 400x400, ecc.), vincolato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei.

13.2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i seguenti parametri:

- la **Vetrina** è ammessa in tutte le zone con due formati tipo: 70x100 e 140x100 sia in orizzontale che in verticale e può essere installata in concentrazioni di impianti dello stesso tipo. Non deve essere luminoso;

- lo **Stendardo** è ammesso in tutte le zone con un formato tipo: 140x200 sia in orizzontale che in verticale e può essere installato in concentrazioni di impianti dello stesso tipo, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Affissione Diretta. Non deve essere luminoso;
- la **Tabella affissionale** è ammessa in tutte le zone con un formato tipo: 140x200 sia in orizzontale che in verticale e può essere installata in concentrazioni di impianti dello stesso tipo, anche in associazione con impianti di Affissione Commerciale o Affissione Diretta. Non deve essere luminoso;
- il **Poster affissionale** è ammesso in tutte le zone ad eccezione della zona A1a con un formato tipo: 600x300 solo in orizzontale o 400x400 e può essere installato in concentrazioni di impianti dello stesso tipo, anche in associazione con impianti di Affissione Diretta. Non deve essere luminoso.

Art. 14 Affissione diretta dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione comunale

14.1. L'Amministrazione comunale potrà concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura di evidenza pubblica, l'utilizzo di impianti pubblicitari a ciò appositamente predisposti di proprietà dell'Amministrazione stessa, a fini pubblicitari.

14.2. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante la quantità, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

14.3. I suddetti impianti devono avere una targhetta con l'indicazione: "**Comune di Montevarchi – Affissione diretta**" con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 15 Affissione diretta dei privati su impianti privati su suolo pubblico

15.1. Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente **Piano**, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura di evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale, impianti pubblicitari per l'Affissione diretta.

15.2. La concessione è disciplinata da una Convenzione riportante la quantità, l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

15.3. I suddetti impianti devono avere una targhetta con l'indicazione: "**Comune di Montevarchi – Affissione diretta**" con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 16 Affissione diretta di manifesti funebri

16.1. L'Amministrazione Comunale può autorizzare le imprese/agenzie di pompe funebri ad affiggere direttamente, esclusivamente negli spazi a ciò destinati di proprietà dell'Amministrazione stessa, gli annunci funebri ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente **Piano**.

16.2. I suddetti impianti devono avere una targhetta con l'indicazione: "**Comune di Montevarchi – Affissione necrologica**" con il numero di individuazione dell'impianto.

CAPO IV. PUBBLICITÀ ESTERNA PERMANENTE

Art. 17 Tipologie degli impianti consentiti per la Pubblicità esterna permanente

17.1. Gli impianti di Pubblicità esterna permanente consentiti sono:

- **Preinsegna**: Strutture supportate da un idoneo sostegno, realizzate su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, recanti scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate come definito dal D.P.R.495/1992 e s.m.i.;
- **Cartello**: Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.) oppure con elementi come manifesti (vetrina);

- **Cartello stradale:** Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.);
- **Transenna parapetonale:** Struttura integrata a transenna parapetonale; ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili;
- **Pensilina di attesa bus:** Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici; ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli;
- **Orologio:** Struttura integrata ad orologi, barometri ecc.; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili;
- **Quadro toponomastico:** Struttura dedicata principalmente all'inserimento della planimetria della città integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati o simili.
- **Totem:** Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

17.2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i seguenti parametri:

- la **Preinsegna** è ammessa in tutte le zone ad eccezione della zona A1a con un formato tipo rettangolare e con dimensioni pari a 1,25 x 0,25 m.; è ammesso un abbinamento di massimo 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che abbiano la stessa dimensione. Non deve essere luminoso;
- il **Cartello** è ammesso in tutte le zone. Non deve essere luminoso;
- il **Cartello stradale** è ammesso in tutte le zone ad eccezione delle zone A1a. Vietato posizionamento su marciapiedi. Non deve essere luminoso;
- la **Transenna parapetonale** è ammessa in tutte le zone con un formato tipo: 90x70 o 77x55. Non deve essere luminoso;
- la **Pensilina di attesa bus** è ammessa in tutte le zone ad eccezione della zona A1a. Il posizionamento del manufatto è vincolato a posizioni predefinite da un piano generale dei percorsi dei mezzi pubblici. Non deve essere luminoso;
- l'**Orologio** è ammesso in tutte le zone con un formato tipo: 100x70 sia in orizzontale che in verticale. Può essere luminoso;
- il **Quadro toponomastico** è ammesso in tutte le zone. Non deve essere luminoso;
- il **Totem** è ammesso in tutte le zone ad eccezione delle zone A1a. Non deve essere luminoso.

Art. 18 Installazione di impianti privati di Pubblicità esterna permanente su suolo pubblico

18.1. Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente **Piano**, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura di evidenza pubblica, la gestione dell'installazione di impianti destinati alla Pubblicità esterna permanente su suolo pubblico.

18.2. La concessione è disciplinata da una Convenzione riportante la quantità, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

CAPO V. PUBBLICITA' ESTERNA TEMPORANEA

Art. 19 Tipologie degli impianti consentiti per la Pubblicità esterna temporanea

19.1. Gli impianti di Pubblicità esterna temporanea consentiti sono:

- **Striscione:** Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli;
- **Locandina:** Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla

diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili;

- **Gonfalone**: Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L'esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

19.2. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i seguenti parametri:

- lo **Striscione** è ammesso in tutte le zone;
- la **Locandina** è ammessa in tutte le zone con un formato tipo: 70x100 sia in orizzontale che in verticale, mentre è ammessa solo nella zona A3 con un formato tipo: 140x100 sia in orizzontale che in verticale;
- il **Gonfalone** è ammesso in tutte le zone. E' consentita l'installazione di due elementi sullo stesso sostegno.

Art. 20 Installazione di gonfaloni su impianti pubblici e di locandine su suolo pubblico

20.1. Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente **Piano**, l'Amministrazione Comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura di evidenza pubblica, la gestione dell'installazione di gonfaloni sugli impianti di pubblica illuminazione e di locandine su suolo pubblico.

20.2. La concessione è disciplinata da una convenzione riportante la quantità, la durata della concessione, il canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

CAPO VI. NORME FINALI

Art. 21 Entrata in vigore

21.1. Il presente **Piano**, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

21.2. Il **Piano**, può essere sottoposto a revisione per effetto di una diversa sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Art. 22 Norme transitorie

22.1. Le disposizioni del presente **Piano** si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo l'entrata in vigore del Piano stesso.

22.2. Relativamente agli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente **Piano**, si procede come di seguito:

- **il titolare dell'Autorizzazione** deve presentare *entro il termine di 6 mesi* dall'entrata in vigore del presente **Piano**, apposita **dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal presente Piano** nonché formulare nuova istanza di **Autorizzazione** che viene rilasciata previo nullaosta espresso dall'Amministrazione comunale attraverso le procedure di cui all'art.7 "**Autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari**" del **Regolamento**. Qualora non sia possibile esprimere tale nullaosta in quanto non adeguabile per assoluta incompatibilità con i requisiti previsti dal presente **Piano**, **il titolare dell'Autorizzazione** è obbligato *entro il termine di 6 mesi* dall'entrata in vigore del presente **Piano**, a **rimuovere gli impianti dalla loro ubicazione attuale**. Decorsi inutilmente i sei mesi concessi per l'adeguamento al presente Piano, gli impianti non autorizzati saranno rimossi dall'Amministrazione comunale a spese del proprietario dell'impianto.